

ARCONATE COMUNE D'EUROPA

INFORMAZIONE AI CITTADINI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU

ALiquota - DICHIARAZIONE E VERSAMENTO PER L'ANNO 2012

Le aliquote dell'imposta municipale propria approvate dal Consiglio Comunale con atto n. 6 del 01.04.2012 sono le seguenti:

- 0,40 per cento per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
- 1,06 per cento per gli altri immobili
- 0,20 per cento per fabbricati rurali ad uso strumentale

Le indicazioni fornite potrebbero essere soggette a variazione a fronte di modifiche apportate alla Legge nazionale. Sarà nostra cura darne tempestiva informazione sul sito www.comune.arconate.mi.it.

SOGGETTI D'IMPOSTA

L'imposta municipale propria deve essere pagata:

- Dai proprietari dei fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello stato;
- Dai titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- Dai concessionari nel caso di concessione su aree demaniali;
- Dai locatari nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Dai locatari nel caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

ALIQUOTE

Le aliquote deliberate dal Comune di Arconate con atto di C.C. n. 6 del 01.04.2012 sono le seguenti:

- Aliquota per abitazione principale e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per ex casa coniugale coniuge non assegnatario 0,40 per cento
- Aliquota per immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e pertinenze 0,40 per cento
- Aliquota per altri immobili 1,06 per cento
 - Fabbricati, aree edificabili, terreni , diversi da quelli successivi
 - Immobili strumentali professionisti ed imprese
 - Immobili locali
 - Immobili enti soggetti IRES
 - Pertinenze oltre il numero legale
 - Immobili assegnati IACP od a soci cooperative indivise
- Aliquota per fabbricati rurali strumentali 0,2 per cento

Il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando sia le aliquote che le detrazioni di base. (0,40% aliquota per abitazione principale, 0,76% aliquota per altri fabbricati, 0,20% aliquota per fabbricati rurali strumentali)

A seguito delle ultime modifiche apportate dal D.L. 16/2012, l'imposta sull'abitazione principale potrà essere versata in 3 rate, per i dettagli si rimanda alla sezione "VERSAMENTI" della presente informativa.

E' riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota di base. La quota di imposta è versata allo Stato con apposito codice identificativo - Spetta allo Stato la quota d'imposta, calcolata su base annua, pari allo 0,38%.

Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU per i fabbricati è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi della Legge 662 del 23/12/1996.

La rendita catastale deve essere rivalutata del 5 per cento e all'importo così determinato vanno applicati i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011:

<i>Tipologia immobile</i>	<i>Moltiplicatore</i>
Categorie catastali: A (esclusi A/10) -C/2 -C/6 -C/7	160
Categoria catastale: A/10	80
Categoria catastale: B	140
Categoria catastale: C/1	55
Categorie catastali: C/3 -C/4 -C/5	140
Categoria catastale: D (esclusi D/5)	60 (65 da 1/1/2013)
Categoria catastale: D/5	80
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	110

Per i **TERRENI AGRICOLI**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Per le **AREE FABBRICABILI**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

In ottemperanza al Decreto Legislativo n°446/97, sono stati stabiliti con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 11.04.2010 i valori venali di mercato delle aree fabbricabili, con validità a partire dal 1° Gennaio 2010. Quindi, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, i valori delle aree fabbricabili da utilizzare per il calcolo dell'I.M.U. anno 2012, sono i seguenti:

<u>ZONA 1</u> - residenziale di interesse storico ambientale "A".....	E/mq 190,00
<u>ZONA 2</u> - residenziale centrale "BO"	E/mq 190,00
<u>ZONA 3</u> - residenziale edificata esistente "B1"	E/mq 190,00
<u>ZONA 4</u> - residenziale di completamento "B2"	E/mq 140,00
<u>ZONA 5</u> - residenziale di espansione "C1"	E/mq 126,00
<u>ZONA 6</u> -residenziale di espansione "C2" con P.L. conv. e non collaudato....	E/mq 93,00
<u>ZONA 7</u> - residenziale di espansione "C2" con P.L. conv. e collaudato.....	E/mq 126,00
<u>ZONA 8</u> - residenziale di espansione "C3" con P.L. non convenzionato.....	E/mq 86,00
<u>ZONA 9</u> - residenziale di espansione "C3" con P.L. conv. e non collaudato....	E/mq 102,00
<u>ZONA 10</u> - residenziale di espansione "C3" con P.L. conv. e già collaudato..	E/mq 126,00
<u>ZONA 11</u> - produttiva "D1"	E/mq 91,00
<u>ZONA 12</u> - produttiva "D2" con P.L. non convenzionato.....	E/mq 58,00
<u>ZONA 13</u> - produttiva "D2" con P.L. convenzionato e non collaudato.....	E/mq 71,00
<u>ZONA 14</u> - produttiva "D2" con P.L. convenzionato e collaudato	E/mq 91,00
<u>ZONA 15</u> - produttiva "D3" con P.L. non convenzionato	E/mq 58,00
<u>ZONA 16</u> - produttiva "D3" con P.L. convenzionato e non collaudato.....	E/mq 71,00
<u>ZONA 17</u> - produttiva "D3" con P.L. convenzionato e collaudato	E/mq 91,00
<u>ZONA 18</u> - edilizia economico-popolare	E/mq 47,00
<u>ZONA 19</u> - socio-sanitaria "H"	E/mq 58,00
<u>ZONA 20</u> - aree in vicinanza di elettrodotti (nei limiti previsti dalla legge)	Riduzione 50%

I versamenti IMU relativi alle aree fabbricabili non saranno sottoposti a controllo quando l'imposta sia stata calcolata utilizzando un valore non inferiore a quello sopraindicato.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

ABITAZIONE PRINCIPALE E DETRAZIONE D'IMPOSTA

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE: Per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Attenzione: ai sensi della legge istitutiva dell'IMU non è più assimilata all'abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, per la quale l'aliquota è quella ordinaria del 1,06 per cento, senza applicazione di alcuna detrazione.

DETRAZIONI

Tipologia imponibile Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze - € 200,00

- aggiunta di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00 (maggiorazione riconosciuta solo per gli anni 2012 e 2013)

L'aliquota ridotta e le detrazioni si applicano all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione per i figli, rapportata a mese, spetta dalla nascita (almeno 15 giorni nel mese) e non è più applicabile dal giorno del compimento del ventiseiesimo anno di età;

Sono equiparati all'abitazione principale, come definita dall'articolo 7 del regolamento per l'applicazione dell'IMU, le seguenti unità immobiliari:

a) l'abitazione e relativa pertinenza oggetto di assegnazione ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purchè il coniuge non assegnatario non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale. In caso contrario la detrazione prevista è rapportata, per tutti i contitolari, alla quota di possesso;

b) l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che venga presentata istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione circa la sussistenza dei presupposti. Tale istanza va presentata al Comune ogni anno entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento e dovrà necessariamente indicare il mese d'inizio dell'agevolazione.

Si considerano abitazione principale, ai fini della sola detrazione di euro 200,00, le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504, e precisamente:

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU.

RIDUZIONE D'IMPOSTA

La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico (art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ESENZIONE IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta i seguenti casi:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali (art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011);
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali (articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni);
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

1) Qualora detta unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

2) Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n. 27.

- i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,)
- i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (art 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984)
- le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'esenzione come terreno agricolo, per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale (art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 446/1997).

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge n.9 del 09/01/1963 e successive modificazioni e soggette al corrispondente obbligo del versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'esenzione quale terreno agricolo é concessa a condizione:

- a) che il coltivatore diretto e l'imprenditore agricolo a titolo principale tragga dalla conduzione del fondo almeno l'80% del proprio reddito e che dedichi all'attività agricola tutto il proprio tempo lavorativo;
- b) che il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
- c) che il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

La domanda deve essere presentata, entro 90 giorni dalla data in cui si é verificata la fattispecie impositiva, al funzionario responsabile della gestione del tributo.

ESEMPI DI CALCOLO DELL'IMPOSTA

Esempio 1 Abitazione principale n. comproprietari + 1 figlio convivente < 26 anni

categoria catastale	A/2	
rendita catastale	€ 600	
quota possesso	50 %	
Calcolo base imponibile	$€ 600 \times 1,05 \times 160 = € 100.800$	
Calcolo IMU annua al lordo della detrazione	$€ 100.800 \times 0,4 : 100 = € 403$	
Calcolo detrazioni	$(€ 200 + € 50) = € 250$	
IMU annua da versare da parte di ogni comproprietario		$(€ 403 - € 250) \times 50\% = € 77$
di cui:	- quota comunale:	€ 77
	- quota statale :	€ 0

Esempio 2 Abitazione principale + n. 2 box - unico proprietario al 100%.

categoria catastale	A/7
rendita catastale	€ 800
box n. 1: categoria catastale	C/6 - PERTINENZA
rendita catastale	€ 40
box n. 2: categoria catastale	C/6 - NO PERTINENZA
rendita catastale	€ 30
quota possesso	100 %
Calcolo base imponibile abitazione	€ 800 x 1,05 x 160 = € 134.400
Calcolo base imponibile box n. 1	€ 40 x 1,05 x 160 = € 6.720
Calcolo IMU annua al lordo della detrazione su abitazione e box di pertinenza:	€ (134.400+ 6.720) x 0,4 : 100 = € 564
Detrazione	€ 200
IMU annua da versare su abitazione e box di pertinenza;	€ 564 - € 200 = € 364
Calcolo IMU su box n. 2 non di pertinenza	
Calcolo base imponibile box n. 2	€ 30 x 1,05 x 160 = € 5.040
Calcolo IMU annua	€ 5.040 x 1,06 : 100 = € 53
Totale IMU annua da versare	€ 364 + € 53 = 417
Di cui:	- quota comunale: calcolata con aliquote deliberate dal comune dedotto quanto di spettanza statale: € 364 + 53 - 19 = 398
	- quota statale (50% IMU box n. 2 non di pertinenza calcolata con aliquota di base pari allo 0,76%): (€ 5.040 x 0,76 : 100) x 50% = 19

Esempio n. 3 Abitazione diversa dalla principale - n. 2 comproprietari

Categoria catastale	A/3
Rendita catastale	€ 400
Quota di possesso	50%
Calcolo base imponibile	€ 400 x 1,05 x 160 = € 67.200
Calcolo IMU annua con aliquota deliberata	
Dal Comune	€ 67.200 x 1,06 : 100 = € 712
IMU da versare da parte di ogni comproprietario	€ 712 x 50% = € 356
di cui:	- quota comunale (calcolata con aliquota deliberata dal comune dedotta quanto di spettanza statale) € 356 - 127 = 229
	- quota statale (50% IMU calcolata con aliquota di base pari allo 0,76%): (€ 67.200 x 0,76 : 100) x 50% : n. 2 comproprietari = 127

VERSAMENTI

Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta deve essere effettuato in due rate:

ACCONTO: entro il 18 giugno

(pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata applicando le aliquote di base, 0,76% aliquota per altri fabbricati, 0,20% aliquota per fabbricati rurali strumentali, ad eccezione dei fabbricati rurali ad uso strumentale per cui l'acconto si paga nella misura del 30%)

SALDO: entro il 17 dicembre

(ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata con le aliquote deliberate dal Comune, e l'acconto versato)

Modifiche apportate dal D.L. 16/2012 Versamento anno 2012 -IMU per abitazione principale e pertinenze (Art. 13 -comma 12 bis)

L'art. 13 -comma 12 bis - riconosce al contribuente, la facoltà di effettuare il versamento in tre rate come segue:

entro il	18 giugno	1°ACCONTO pari a 1/3 dell'imposta calcolata ad aliquote di base
entro il	17 settembre	2°ACCONTO pari a 1/3 dell'imposta calcolata ad aliquote di base
entro il	17 dicembre	SALDO ammontante alla differenza tra il totale dell'imposta dovuta per l'intero anno e l'acconto versato

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'IMU è effettuato esclusivamente tramite modello F24, almeno finché non sarà istituito un apposito bollettino postale in attuazione della previsione introdotta con il D.L. n. 16/2012 convertito in Legge . 44/2012 (modifica al comma 12 dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011)

Sono stati istituiti i seguenti codici tributo per il pagamento dell'IMU

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919
Interessi da accertamento	3923	
Sanzioni da accertamento	3924	

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati" con le seguenti indicazioni: · nello spazio "codice ente/codice comune" è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it ;

Il Codice Ente del Comune di Arconate è A375

- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento.

Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. Fino al 1 giugno 2013 è possibile utilizzare il vecchio modello F24 in tale caso per il pagamento IMU

utilizzare la sezione " I ci e altri tributi locali":

Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'IMU entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni e gli interessi.

Sanzioni e interessi:

- Se il versamento viene effettuato entro il quattordicesimo giorno dalla data di scadenza, la sanzione è pari al 0,2% giornaliero per ogni giorno di ritardo, mentre gli interessi vanno calcolati a giorni con il tasso del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato dal quindicesimo giorno dalla normale scadenza ed entro 30 giorni dalla stessa la sanzione è pari al 3% (1/10 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Se il versamento viene effettuato oltre 30 giorni dalla normale scadenza la sanzione è pari al 3,75% (1/8 del 30%), gli interessi vanno calcolati a giorni sulla base della percentuale del 5,5% annuo.
- Oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, è possibile applicare il ravvedimento se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Il contribuente che intende sanare la violazione dovrà munirsi di un modello F24 per il versamento IMU e compilarlo secondo le istruzioni allegate al modello.

Sanzioni ed interessi vanno sommati all'importo dovuto per gli immobili, barrando la casella "Ravvedimento".

Una volta effettuato il versamento tardivo occorre comunicare all'ufficio l'avvenuto pagamento a sanatoria, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta di versamento.

Al contribuente che pur avendo versato in ritardo l'imposta non ha effettuato il versamento comprensivo della sanzione ridotta e degli interessi, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di liquidazione d'imposta con l'applicazione dell'intera sanzione (30%) e degli interessi previsti.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con in decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lgs 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Settembre 2012.

Non appena emanato il relativo decreto attuativo, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale.

INFORMAZIONI E ASSISTENZA

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi nei seguenti giorni ed orari
DAL 14 MAGGIO 2012 AL 18 GIUGNO 2012

LUNEDI' E GIOVEDI'	dalle ore 16.00 alle ore 18.00
MARTEDI E VENERDI'	DALLE 9,00 ALLE 12,30
MERCOLEDI'	DALLE 9,00 ALLE 12,30 E DALLE 16,00 ALLE 19,00
SABATO	dalle ore 10.00 alle ore 12.00

oppure telefonate ai seguenti numeri 0331-460461 opzione 6 o scrivere agli indirizzi e-mail:

tributi@arconate.org

ragioneria@arconate.org

economato@arconate.org